

Il presente Accordo integrativo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Imprese Edili ed affini e delle Cooperative, sottoscritto in data 3.03.2022 da valere nella Provincia di Macerata per le imprese edili e affini che svolgono le lavorazioni indicate nel suddetto contratto nazionale e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa

A seguito della piattaforma presentata dalle Organizzazioni Sindacali di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil e con riferimento all'accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Industria, avvenuto il 03.03.2022, si sono susseguiti numerosi incontri nel corso dei quali le Parti firmatarie hanno affrontato i temi presentati nella piattaforma, analizzandoli con riferimento al contesto economico, occupazionale e sociale della Provincia di Macerata.

L'analisi di contesto del comparto edile della Provincia di Macerata porta le scriventi Parti ad affermare che il settore delle costruzioni è in forte crescita negli ultimi anni, in conseguenza delle risorse allocate nel nostro territorio per far fronte all'esigenza di ricostruire un patrimonio immobiliare, privato e pubblico, fortemente lesionato dal sisma del 2016 nonché per l'effetto trainante degli incentivi fiscali e del superbonus 110% introdotto a seguito degli eventi pandemici del 2020 ed infine per le risorse stanziare dal PNRR e Fondo Complementare Sisma.

L'ultimo bilancio approvato dalla Cassa Edile di Macerata registra infatti una crescita del 30% circa – rispetto all'anno precedente - della massa salariale denunciata, del numero di imprese, del numero dei lavoratori ivi iscritti e delle ore denunciate.

A tale crescita si sono purtuttavia affiancate una serie di problematiche che hanno ostacolato un andamento lineare del mercato, colpito da una serie di eventi che ne hanno condizionato l'equilibrio. Il forte aumento del costo della vita ha di certo influenzato lo stile di vita di lavoratori e famiglie come d'altra parte i forti rincari delle materie prime ed il blocco delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura hanno compromesso la liquidità delle imprese.

A series of handwritten signatures and initials are located at the bottom of the page, below the final paragraph. There are approximately ten distinct marks, including stylized names and symbols, likely representing the signatories to the agreement.

Pertanto le scriventi Parti Sociali, al fine di rispondere efficacemente alle esigenze di Imprese e Lavoratori, avendo analizzato questi diversi fattori, sono giunte alla sottoscrizione di un Accordo teso a concedere una serie di incrementi di natura contrattuale ed extracontrattuale ai lavoratori senza però arrecare pregiudizio alla Parte datoriale.

Le Parti hanno infatti prioritariamente riconosciuto la necessità di sostenere i lavoratori con una politica economica che, unitamente agli incrementi riconosciuti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, potesse mitigare gli effetti del forte incremento del costo della vita che il nostro Paese ha subito negli ultimi due anni, soprattutto a seguito della crisi pandemica iniziata nei primi mesi del 2020 e del conflitto russo – ucraino.

D'altra parte è stato necessario riconoscere che il rincaro appena sopra citato non ha lasciato indenne neanche la classe imprenditoriale, che pur avendo un'offerta di lavori (privati in particolare, ma anche pubblici) molto ampia, ha dovuto fronteggiare innumerevoli problematiche, che ne hanno ostacolato l'attività. Ci si riferisce ai gravi problemi connessi alla irreperibilità di mezzi, materiali e manodopera con conseguenti ritardi sia nell'esecuzione dei lavori che nella riscossione dei propri crediti. Ci si riferisce altresì ai forti incrementi dei prezzi delle materie prime che hanno di molto ridotto le marginalità dei guadagni. Si fa riferimento infine alle forti limitazioni normative relative agli incentivi fiscali e agli incentivi fiscali potenziati (superbonus 110%) che hanno completamente ingessato le operazioni di cessione del credito e sconto in fattura, esponendo le Imprese del settore edile a gravi problemi di liquidità.

Le Parti condividono pertanto l'esigenza di migliorare il trattamento economico dei lavoratori, mediante l'aumento di alcune indennità e mediante l'estensione delle prestazioni extracontrattuali, contenendo al tempo stesso l'aumento del costo del lavoro per le Imprese mediante un abbattimento dell'aliquota contributiva della Cassa Edile (norma premiale) in presenza di alcune qualificanti condizioni.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

Le Parti ribadiscono altresì la centralità dello strumento del Duro di Congruità Sisma - introdotto con le Ordinanze Commissariali 41, 58 e 78 - che sta consentendo, attraverso l'Ente bilaterale da entrambe partecipato (Cassa Edile di Macerata) un efficace controllo dei contratti collettivi applicati nei cantieri della ricostruzione post sisma 2016 e dell'incidenza della manodopera edile ivi impiegata. Si rimarca pertanto la centralità di tale strumento per la lotta alle forme di lavoro irregolare e di dumping contrattuale.

Con il medesimo obiettivo di controllo del territorio, di contrasto ai fenomeni elusivi ed al lavoro sommerso e irregolare, le Parti rinnovano con il presente Accordo la volontà di proseguire la sperimentazione intrapresa con l'Accordo di Collaborazione del 19.12.2017 (promosso dalla Prefettura di Macerata, in collaborazione con la Struttura Commissariale di Governo per la ricostruzione delle zone del Terremoto del 2016 e 2017 e dei componenti il Tavolo di Monitoraggio dei flussi della manodopera ex art. 35 DL 189/2016), al quale hanno fatto seguito l'Accordo di Collaborazione tra Struttura di Missione (ex art. 30, L. 229/2016) e il Commissario Straordinario del Governo del 30.04.2021 nonché il successivo Protocollo di Legalità promosso dalla Prefettura di Macerata in attuazione del suddetto Accordo e sottoscritto tra gli altri anche dalle scriventi Parti in data 27.05.2022.

Le Parti evidenziano inoltre la centralità dell'obiettivo di garantire il più alto livello di sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso un'adeguata formazione dei lavoratori; nonché di migliorare l'offerta formativa - attraverso i propri Enti Paritetici - quali Enti Strumentali allo sviluppo di politiche volte a migliorare i livelli occupazionali, la formazione e conseguentemente la competitività e produttività delle Imprese.

Le Parti confermano, infine, la volontà di esercitare il proprio ruolo di Governance con la finalità di potenziare ulteriormente l'efficienza dei propri Enti Bilaterali provinciali rafforzandone così la rappresentanza rispetto agli Interlocutori Istituzionali del territorio.

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. From left to right, there are approximately ten distinct signatures, some appearing to be initials or short names, and others being more elaborate. The signatures are written over the bottom of the text area.

Art. 1 Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto provinciale decorre dal 01.08.2023 ed avrà validità fino al 31.07.2026.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.

Art. 2 – E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione)

L' Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), di cui agli artt. 12, 38 comma 3, lettera f e commi da 4 a 21 ed art. 46 del CCNL 19.04.2010, rinnovato il 01.07.2014, il 18.07.2018 e il 3.03.2022, è istituito quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore.

L'EVR, che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il TFR, viene fissato, per il triennio del presente accordo, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° marzo 2022.

I quattro indicatori che determineranno l'EVR su base triennale, ciascuno con lo stesso valore ponderale del 25%, sono:

1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Macerata;
2. monte salari denunciati in Cassa Edile Macerata;
3. ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Macerata;
4. numero delle imprese attive in Cassa Edile di Macerata.

Per la determinazione annuale del valore dell'EVR, le parti si incontreranno entro il mese di giugno di ogni anno.

Le Parti, nella verifica annuale, confronteranno la media aritmetica dei singoli parametri triennio su triennio.

Ogni verifica successiva annuale comporterà lo slittamento di un anno del triennio di riferimento:

2024: a riferimento il triennio 2021/2022/2023 con il triennio 2020/2021/2022;

2025: a riferimento il triennio 2022/2023/2024 con il triennio 2021/2022/2023;

2026: a riferimento il triennio 2023/2024/2025 con il triennio 2022/2023/2024.

[Handwritten signature]
dichiarazione

[Handwritten signature]

2023
AL 30.06.23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Le Parti concordano che l'aumento dell'aliquota diverrà vigente solo dal momento in cui ci sarà l'accordo tra i Sindacati e la nomina del/degli RLST da parte di questi ultimi.

Art. 5- Indennità sostitutiva di mensa, pasto, indennità di trasferta.

Ferma restando l'importanza di consentire ai lavoratori occupati nei cantieri la consumazione di un pasto caldo, avvalendosi anche di servizi esterni, **a decorrere dal 01.08.2023** all'operaio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere nel Comune di assunzione o fuori dal Comune di assunzione sarà corrisposta, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore, con presenza in cantiere anche dopo la pausa meridiana, **un'indennità sostitutiva di mensa**, secondo la tabella A, indipendentemente dalla qualifica e dalla categoria del singolo lavoratore.

Il **pasto caldo**, eventualmente riconosciuto, assorbe l'indennità sostitutiva di mensa.

Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 21 del vigente CCNL di settore, le Parti convengono che il trattamento di **trasferta** è riconosciuto **a decorrere dal 01.08.2023** secondo gli importi di cui alla tabella A.

Il trattamento di trasferta non trova applicazione nel caso in cui l'operaio è comandato ed autorizzato a recarsi direttamente presso il cantiere e qualora questo sia ubicato nel Comune di residenza/domicilio/dimora abituale ovvero determini un avvicinamento al suo Comune di residenza/domicilio/dimora abituale rispetto alla sede di assunzione indicata nel contratto individuale di lavoro che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Le predette diarie, comunque riconosciute, si intendono risarcitorie di ogni spesa connessa alla trasferta e, quindi assoggettate al trattamento contributivo e fiscale di cui all'art. 51, comma 5 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

I riferimenti chilometrici devono essere calcolati dai limiti territoriali del Comune di assunzione e del Comune dove insiste il cantiere.

Tabella A

	Periodo di riferimento	Indennità sostitutiva di mensa	trasferta 29	Totale (indennità + trasferta)
Lavori in comune	01/08/2023	7.00 €	-----	7.00 €
Lavori da 0 a 27 km	01/08/2023	7.00 €	8.00 €	15.00 €
Lavori da 27 a 120 Km	01/08/2023	7.00 €	13.00 €	20.00 €
Lavori oltre 120 Km	01/08/2023	7.00 €	17.50 €	24.50 €

Conferma che
Sulati sa
che il costo
è

~~Ascoltando~~

~~124.107~~

Art. 6 - Mensa

Nel caso di cantieri di accesso particolarmente disagiato, l'imprenditore è tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili nonché ad attrezzare un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l'imprenditore è tenuto a mettere a disposizione anche un cuoco.

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra, l'operaio ha diritto al pasto o all'indennità sostitutiva di mensa, con gli importi definiti nella tabella di cui all'art. 5, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore.

Qualora sia assicurato il pasto, il concorso dell'impresa al costo dello stesso è fissato nella misura dell'80% dello stesso, con un limite massimo di costo di €. 12,00.

L'indennità sostitutiva di mensa non compete qualora sia assicurato il pasto.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto, anche aziendali, dati per lo stesso titolo.

Art. 7 – Indennità giornaliera di trasporto

A decorrere dal 01/08/2023 l'indennità denominata "indennità giornaliera di trasporto" diviene pari ad €. 1,50 che verrà corrisposta esclusivamente ai lavoratori per le giornate di effettiva presenza al lavoro, comandati o autorizzati a raggiungere con i propri mezzi immatricolati il cantiere di lavoro di volta in volta assegnato.

OK
SOLO OPERAI

(Handwritten signatures and initials)

Art. 8 – Reperibilità

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile, di norma previo preavviso di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero di lavoratori, dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.

Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo – in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale – e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.

Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di reperibilità, assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento, non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui all'articolo 99 del vigente CCNL di settore.

La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:

- a) oraria;
- b) giornaliera;



c) settimanale.

La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà coinvolgere più di sei giorni continuativi.

Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro:

LIVELLO	Compenso giornaliero			Compenso settimanale		
	16 ore g. lav.	24 ore g. libero	24 ore g. festivo	6 gg. con festivo	6 gg. con festivo e g. libero	6 gg. Con festivo e g. libero
1 e 2	4,00	6,00	6,50	26,00	26,50	28,50
3 e 4	4,75	7,50	8,00	31,25	31,75	34,50


L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella colonna 16 ore- giorno lavorativo della precedente tabella.

Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un eventuale chiamata da parte dell'azienda.

Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal vigente CCNL di settore.

In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell'azienda seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.

Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento le spese di viaggio



CONFINDUSTRIA MACERATA - SEZIONE ANCE

TABELLA RETRIBUZIONI N. 135 DECORRENZA 01/08/2023

CATEGORIE OPERAI	LIVELLO CCNL	PAGA BASE	I.T.S. (al lordo di E.E.T.)	INDENNITA' CONTINGENZA	E.D.R.	E.V.R.*	TOTALE PAGA ORARIA	ADESIONE PREVEDI**
4° LIVELLO	4°	€ 7,99000	€ 1,48998	€ 3,01301	€ 0,05971	€ 0,27840	€ 12,83110	€ 0,09590
SPECIALIZZATO	3°	€ 7,42000	€ 1,38505	€ 3,00090	€ 0,05971	€ 0,25880	€ 12,12446	€ 0,08900
QUALIFICATO	2°	€ 6,68000	€ 1,24879	€ 2,98515	€ 0,05971	€ 0,23280	€ 11,20645	€ 0,08010
COMUNE	1°	€ 5,71000	€ 1,07275	€ 2,96456	€ 0,05971	€ 0,19880	€ 10,00582	€ 0,06850
CUSTODI		€ 5,14000	€ 0,96467	€ 2,36716	€ 0,05971	€ 0,17920	€ 8,71074	€ 0,05700
CUSTODI CON ALLOGGIO		€ 4,57000	€ 0,85896	€ 1,97257	€ 0,05971	€ 0,15920	€ 7,62044	€ 0,05700

CATEGORIE IMPIEGATI	LIVELLO CCNL	PAGA BASE	PREMIO DI PRODUZIONE	INDENNITA' CONTINGENZA	E.D.R.	E.V.R.*	TOTALE PAGA ORARIA	ADESIONE PREVEDI**
1° CATEGORIA SUPER	7°	€ 1.974,71	€ 362,70	€ 533,82	€ 10,33	€ 68,83	€ 2.950,39	€ 20,00
1° CATEGORIA	6°	€ 1.777,23	€ 330,04	€ 529,63	€ 10,33	€ 61,95	€ 2.709,18	€ 18,00
2° CATEGORIA	5°	€ 1.481,02	€ 273,95	€ 523,35	€ 10,33	€ 51,62	€ 2.340,27	€ 15,00
ASSIST. TECN.	4°	€ 1.382,31	€ 249,77	€ 521,25	€ 10,33	€ 48,18	€ 2.211,84	€ 14,00
3° CATEGORIA	3°	€ 1.283,56	€ 232,07	€ 519,16	€ 10,33	€ 44,74	€ 2.089,86	€ 13,00
4° CATEGORIA	2°	€ 1.155,21	€ 209,15	€ 516,43	€ 10,33	€ 40,26	€ 1.931,38	€ 11,70
4° CATEGORIA IMPIEGATO	1°	€ 987,36	€ 179,45	€ 512,87	€ 10,33	€ 34,41	€ 1.724,42	€ 10,00

* L'E.V.R. (istituito quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore) è attualmente disciplinato dal CCPI Edilizia Industria Macerata sottoscritto il 19/12/2018. Per la determinazione annuale del valore dell'EVR, le parti si incontreranno entro il mese di giugno di ogni anno. La decorrenza della prima annualità dell'E.V.R., se dovuta, decorrerà dal 1° luglio 2019.

**Il contributo "contrattuale" al fondo Prevedi (istituito nel CCNL 01/07/2014, all. VI - art. 97 - previdenza complementare) si calcola dividendo il contributo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Sul contributo in esame è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà del 10%.

Controllare!

Tabella salariale Edilizia Industria decorrenza 01.07.2023

CATEGORIE IMPIEGATI	Livello CCNL	Codice	Paga base	Premio Produzione	Contingenza	F.D.R.	Totale paga oraria	E.V.R.	Totale paga oraria	E.V.R. oraria dal 01.07.2023
Quadri e Impiegati di 1a super	VII	200	1.974,71	362,70	533,82	10,33	2.881,56	68,83	16,66	0,40
Impiegati di 1a	VI	180	1.777,23	330,04	529,63	10,33	2.647,23	61,95	15,30	0,36
Impiegati di 2a	V	150	1.481,02	273,95	523,35	10,33	2.288,65	51,62	13,23	0,30
Impiegati di quarto livello	IV	140	1.382,31	249,77	521,25	10,33	2.163,66	48,18	12,51	0,28
Impiegati di 3a	III	130	1.283,56	232,07	519,16	10,33	2.045,12	44,74	11,82	0,26
Impiegati di 4a	II	117	1.155,21	209,15	516,43	10,33	1.891,12	40,26	10,93	0,23
Impiegati di 4a primo impiego	I	100	987,36	179,45	512,87	10,33	1.690,01	34,41	9,77	0,20

CATEGORIE OPERAI	Qualifica	Codice	Paga base	L.T.S.	Contingenza	E.D.R.	Totale paga oraria	E.V.R. dal 01.07.2023
Op.IV Liv.	Operai di quarto livello	140	7,99	1,48	3,01	0,06	12,54	0,28
Op.Spec.	Operai specializzati	130	7,42	1,38	3,00	0,06	11,86	0,26
Op.Qual.	Operai qualificati	117	6,68	1,24	2,99	0,06	10,97	0,23
Op.Com.	Operai comuni	100	5,71	1,07	2,96	0,06	9,80	0,20
Discontinui Custode (90% O1)		D1	5,14	0,96	2,66	0,05	8,81	0,18
Discontinui Cust.+allog.(80% O1)		D2	4,57	0,86	2,37	0,05	7,85	0,16

DISCIPLINA APPRENDISTATO per assunzioni fino al 31 MARZO 2019 (ad esaurimento)

Apprendistato non professionalizzante che non hanno compiuto 18 anni assunti prima del 31/03/2019							
Livello Retribuzione	Codice	Paga base	I.T.S.	Contingenza	E.D.R.	Totale paga oraria	E.V.R. dal 01.07.2023
1° sem. 60% liv. 02	A1	4,01	0,74	1,79	0,04	6,58	0,14
2° sem. 65% liv. 02	A2	4,34	0,81	1,94	0,04	7,13	0,15
3° sem. 70% liv. 02	A3	4,67	0,87	2,09	0,04	7,67	0,16
4° sem. 75% liv. 02	A4	5,01	0,93	2,24	0,05	8,23	0,17
5° sem. 80% liv. 02	A5	5,34	0,99	2,39	0,05	8,77	0,19
6°-7°-8° sem. 85%liv. 02	A6	5,68	1,05	2,54	0,05	9,32	0,20

